



---

# Circolare

## Programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (Programma S)

---

- A:**
- Servizi cantionali per le questioni inerenti all'integrazione (secondo l'art. 56 cpv. 4 LStrI)
  - Autorità cantionali preposte all'asilo (Coordinatrici e coordinatori cantionali in materia di asilo)

- 
- Copia a:**
- Coordinatrici e coordinatori cantionali in materia di rifugiati
  - Conferenza dei delegati cantionali, comunali e regionali all'integrazione (CDI)
  - Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP)
  - Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
  - Associazione dei servizi cantionali di migrazione (ASM)
  - Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS)

---

**Luogo, data:** Berna-Wabern, 13 aprile 2022 (versione riveduta del 15 febbraio 2023)

---

## Contenuto

1.	Situazione iniziale .....	3
2.	Obiettivo .....	3
3.	Condizioni generali .....	4
3.1	Basi legali .....	4
3.2	Rapporto con la circolare PIC 2 <sup>bis</sup> 2022-2023 del 30 ottobre 2020 e con la circolare PIC 3 2024-2027 con Agenda Integrazione Svizzera del 19 ottobre 2022 .....	4
3.3	Contributi .....	4
3.3.1	Contributi della Confederazione .....	4
3.3.2	Contributi dei Cantoni .....	5
4.	Conclusione di una clausola addizionale I alla Convenzione di programma S .....	5
4.1	Pianificazione .....	5
4.2	Modalità di pagamento .....	5
5.	Rendiconto .....	6
5.1	Rapporti di programma .....	6
5.2	Rilevamento di indicatori e dati (monitoraggio PIC e AIS) .....	6
5.3	Rapporto finale .....	6
6.	Raggiungimento degli obiettivi e rimborso dei contributi finanziari .....	7

## 1. Premessa

A causa del conflitto in Ucraina, la Svizzera ospita numerose persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina. Con il decreto del Consiglio federale (DCF) dell'11 marzo 2022<sup>1</sup>, per queste persone è stato attivato lo statuto di protezione «S» (cfr. art. 4 e 66 segg. della legge sull'asilo LAsi, RS 142.31, i.c.d. con l'art. 45 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali OAsi 1, RS 142.311).

Siccome lo statuto di protezione S è fondamentalmente orientato al ritorno e quindi la promozione a tutto campo dell'integrazione non è attualmente una priorità, secondo l'articolo 58 capoverso 2 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) non può essere versata la somma forfettaria a favore dell'integrazione per le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora. Per consentire a queste persone di partecipare alla vita sociale e professionale e di conservare la capacità al ritorno, tuttavia, esse dovrebbero poter usufruire in modo quanto più possibile pragmatico delle strutture e delle misure previste dai Programmi cantonali d'integrazione (PIC). Il 13 aprile 2022, il Consiglio federale ha pertanto deciso di versare ai Cantoni un contributo finanziario limitato a un anno.

Per motivi di ordine giuridico, il contributo della Confederazione è versato ai Cantoni nel quadro del presente programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (cosiddetto programma di portata nazionale secondo l'art. 58 cpv. 3 LStrI). Per ragioni pragmatiche e per ridurre l'onere amministrativo, il programma si basa ampiamente sui Programmi cantonali d'integrazione PIC 2<sup>bis</sup> in atto e sui relativi processi e regolamenti.

Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso di non revocare lo statuto di protezione S a favore delle persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina prima del 4 marzo 2024, salvo qualora la situazione venisse frattanto a modificarsi in modo sostanziale. Le misure di sostegno specifiche a favore dei titolari dello statuto di protezione S sono state prorogate di un anno, ossia fino al 4 marzo 2024<sup>2</sup>. Le Convenzioni di programma tra la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e i Cantoni vengono parimenti prorogate fino al 4 marzo 2024.

## 2. Obiettivo

La presente circolare disciplina

- le condizioni generali per l'attuazione del programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (Programma S) e
- il rapporto con la [circolare «Programmi d'integrazione cantonali 2022-2023 e Agenda Integrazione Svizzera \(PIC 2bis\)»](#)<sup>3</sup> del 30 ottobre 2020 vigente nonché con la circolare «Programmi cantonali d'integrazione PIC 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022.

---

<sup>1</sup> FF 2022 586 Decisione di portata generale concernente la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina.

<sup>2</sup> DCF del 9 novembre 2022

<sup>3</sup> Riveduta il 13 aprile 2022

### **3. Condizioni generali**

#### **3.1 Basi legali**

Si applicano per analogia le basi legali per i Programmi d'integrazione cantonali PIC, ossia le basi legali menzionate nella circolare della SEM «Programmi d'integrazione cantonali 2022-2023 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 2<sup>bis</sup>)» del 30 ottobre 2020 e nella circolare della SEM «Programmi cantonali d'integrazione PIC 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022. Ulteriori basi di questa circolare e parte integrante delle Convenzioni di programma concluse per il Programma S sono quindi:

- la Convenzione di programma Cantone-SEM per il PIC 2022-2023 (firmata da entrambe le parti, comprese le domande di progetto approvate con allegati),
- la Convenzione di programma Cantone-SEM per il PIC 2018-2021 (firmata da entrambe le parti, comprese domande di progetto approvate con allegati),
- la Convenzione aggiuntiva Cantone-SEM per il PIC 2018-2021 per l'attuazione dell' AIS 2020-2021 (firmata da entrambe le parti, comprese domande di progetto approvate con allegati),
- la Convenzione di programma Cantone-SEM per il PIC 2024-2027 (firmata da entrambe le parti, comprese domande di progetto approvate con allegati).

#### **3.2 Rapporto con la circolare PIC 2<sup>bis</sup> 2022-2023 del 30 ottobre 2020 e con la circolare PIC 3 2024-2027 con Agenda Integrazione Svizzera del 19 ottobre 2022**

La circolare «Programmi d'integrazione cantonali 2022-2023 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 2<sup>bis</sup>)» del 30 ottobre 2020<sup>4</sup>, rispettivamente, dal 1° gennaio 2024, la circolare «Programmi d'integrazione cantonali 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022 si applicano per analogia, salvo ove la presente circolare disponga altrimenti.

#### **3.3 Contributi**

##### **3.3.1 Contributi della Confederazione**

L'attuazione del Programma S è finanziata grazie a contributi stanziati nel quadro del credito di promozione dell'integrazione (art. 58 cpv. 3 LStrl).

Analogamente alla somma forfettaria globale 1, la Confederazione versa ogni trimestre ai Cantoni che partecipano al programma un contributo di 750 franchi per persona registrata con statuto di protezione S (ossia 250 franchi al mese e a persona). Il contributo massimo calcolato sull'arco di un anno è quindi di 3000 franchi.

Il contributo è versato sulla base del numero di persone con statuto di protezione S registrate. È definito e corrisposto trimestralmente (parallelamente alla somma forfettaria globale 1).

---

<sup>4</sup> Circolare PIC 2bis [Programmi d'integrazione cantonali 2022-2023 \(PIC 2<sup>bis</sup>\) \(admin.ch\)](#)

### 3.3.2 Contributi dei Cantoni

Il Cantone impiega i contributi versati dalla Confederazione, nel quadro delle misure previste dal proprio Programma cantonale d'integrazione (PIC). Per beneficiare dei contributi della Confederazione nel quadro del Programma S non occorre che il Cantone investa mezzi propri.

Nell'attuare il programma, il Cantone deve attenersi alle seguenti priorità:

- acquisizione di competenze linguistiche,
- accesso al mercato del lavoro tramite le strutture ordinarie,
- bambini e famiglie.

Nel rispetto di queste priorità, il Cantone decide se sia opportuno promuovere l'integrazione delle persone con statuto di protezione S conformemente agli obiettivi programmatici strategici dell'Agenda Integrazione Svizzera oppure conformemente agli obiettivi programmatici strategici della promozione generale dell'integrazione.

Il Cantone considera quanto segue: nella misura del possibile occorre perseguire gli obiettivi programmatici strategici dell'Agenda Integrazione Svizzera<sup>5</sup>. Il Cantone prevede una prima informazione, una valutazione del potenziale e una gestione dei casi continuativa possibilmente per tutte le persone con statuto di protezione S (art. 14a cpv. 3 lett. a e b OIntS).

## 4. Conclusione di una clausola addizionale I alla Convenzione di programma S

### 4.1 Pianificazione

Fasi salienti della conclusione di una clausola addizionale I alla Convenzione di programma S	Termine
Invio al Cantone da parte della SEM della clausola addizionale I alla Convenzione di programma S, firmata dalla sola SEM	20 febbraio 2023
Firma della clausola addizionale I alla Convenzione di programma S da parte del Cantone, il quale la rispedisce alla SEM	10 marzo 2023

### 4.2 Modalità di pagamento

La Confederazione versa i contributi ai Cantoni sulla base delle decisioni effettive o del numero di persone con statuto di protezione S secondo la statistica della SEM<sup>6</sup>, su base trimestrale e pro rata (250 franchi al mese e a persona).

Si tratta della procedura applicata anche per il versamento dei contributi secondo l'articolo 58 capoverso 2 LStrl. È versato un importo forfettario per persona con statuto di protezione S presente nel Cantone (indipendentemente da altri fattori quali età o attività lucrativa).

Il versamento del contributo federale cessa quando la persona ha lasciato la Svizzera o è partita senza un controllo da parte delle autorità. Lo stesso vale qualora la protezione provvisoria termini o sia revocata con decisione passata in giudicato oppure in presenza di

<sup>5</sup> Documento di base PIC2bis, n. 4.3. [Programmi d'integrazione cantonali 2022–2023 \(PIC 2<sup>bis</sup>\) \(admin.ch\)](#)

<sup>6</sup> Sono determinanti i dati Finasi I

un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio. La somma forfettaria da versare è calcolata pro rata temporis in base al numero di persone con statuto di protezione S presenti nel Cantone al 1° del mese.

Analogamente alla somma forfettaria globale 1, la procedura di correzione annuale viene utilizzata per ricalcolare l'importo pagato in base all'effettivo registrato al 1° del mese e la differenza viene versata ai Cantoni o ne viene reclamato il rimborso.

## **5. Rendiconto**

### **5.1 Rapporti di programma**

Il rendiconto del Programma S è integrato nel rendiconto del PIC 2<sup>bis</sup> ed è presentato per la prima volta il 30 aprile 2023. La SEM adeguerà di conseguenza i modelli in essere. Le misure nonché i crediti investiti a favore delle persone con statuto di protezione S dovranno essere presentati separatamente.

Nella griglia delle finanze occorrerà contabilizzare le priorità (si veda il n. 3.3.2) come segue:

- priorità «Acquisizione di competenze linguistiche» → settore di promozione «Lingua»;
- priorità «Accesso al mercato del lavoro tramite le strutture ordinarie» → settore di promozione «Capacità di acquisire una formazione e di stare sul mercato del lavoro»;
- priorità «Bambini e famiglie» → settore di promozione «Prima infanzia».

Se il Cantone attua ulteriori misure conformemente alle basi PIC a favore del gruppo target, occorre contabilizzarle nel settore di promozione corrispondente.

Nel rendiconto il Cantone indica se e in che misura le persone con statuto di protezione S vengono sostenute conformemente agli obiettivi programmatici strategici dell'Agenda Integrazione Svizzera oppure conformemente agli obiettivi programmatici strategici della promozione generale dell'integrazione (si veda il n. 3.3.2).

### **5.2 Rilevamento di indicatori e dati (monitoraggio PIC e AIS)**

Se persone con statuto di protezione S beneficiano di misure dell'AIS e di misure finanziate tramite la somma forfettaria a favore dell'integrazione occorre tenerne conto nel rilevare gli indicatori AIS. La SEM completerà di conseguenza la griglia degli indicatori per il rendiconto 2022. Nel contesto del rendiconto la SEM può esigere informazioni supplementari specifiche sull'impiego dei crediti stanziati a favore delle misure di sostegno.

### **5.3 Rapporto finale**

Al più tardi entro il termine per il rendiconto PIC successivo alla conclusione del programma, i Cantoni presentano alla SEM un rapporto finale sommario relativo al programma. La SEM predispone un pertinente modello.

La parte del rapporto finale dedicata alle finanze si basa sulla griglia delle finanze PIC/AIS e contiene un consuntivo rettificato. Quest'ultimo presenta in particolare i crediti non utilizzati.

## **6. Raggiungimento degli obiettivi e rimborso dei contributi finanziari**

La SEM esige il rimborso dei contributi già corrisposti se il Cantone non adempie o adempie solo in misura insufficiente alle priorità concordate del presente programma nel quadro degli obiettivi strategici del programma PIC, se non è possibile alcun miglioramento e se il Cantone non è in grado di dimostrare che il mancato adempimento non gli è imputabile.

Se, entro il termine concessogli ulteriormente, il Cantone non adempie o adempie solo in misura insufficiente alle priorità concordate del presente programma nel quadro degli obiettivi strategici del programma PIC e se non è in grado di dimostrare che il mancato adempimento non gli è imputabile, restituisce i contributi alla Confederazione.

Il Cantone impiega gli eventuali contributi residui per lo scopo previsto entro due anni dalla conclusione del PIC e presenta un relativo rendiconto alla SEM (cfr. sezione 5.1). Allo scadere di questo termine il Cantone rimborsa alla SEM gli eventuali contributi residui.

Nel quadro di una modifica dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205), la Confederazione ha provveduto affinché un'eventuale somma forfettaria a favore dell'integrazione dovuta in un secondo tempo per le persone con statuto di protezione S sia ridotta in ragione dei contributi versati nell'ambito del presente programma. Ciò riguarda le persone bisognose di protezione che ottengono un permesso di dimora, sono riconosciute come rifugiati o vengono ammesse provvisoriamente (cfr. art. 58 cpv. 2 LStrI; art. 15 cpv. 1 OIntS). Il 25 gennaio 2023 il Consiglio federale ha pertanto introdotto un nuovo capoverso 2<sup>bis</sup> all'articolo 15 OIntS, che entrerà in vigore il 1° marzo 2023. L'articolo 15 capoverso 2<sup>bis</sup> OIntS si riferisce esclusivamente al calcolo dei contributi versati dalla Confederazione nel quadro del Programma S e della somma forfettaria a favore dell'integrazione. L'articolo 15 capoverso 2<sup>bis</sup> OIntS non si applica qualora il sostegno alle persone bisognose di protezione venga fornito nel quadro di misure cantonali finanziate grazie a crediti provenienti da altri programmi di portata nazionale della SEM.

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Christine Schraner Burgener  
Segretaria di Stato